



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Siena

Sezione Unica Civile

Il Tribunale di Siena, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Silvia I.M.Reitano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3578/2017 promossa da:

CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA (C.F. 80000690521), con sede in Siena, via San Marco 31, in persona del Priore e legale rappresentante , sig. Maurizio Tuliani, autorizzato previa delibera assembleare del 2.12.2016, con il patrocinio dell'Avv. **CHIERRONI VITTORIO**, C.F.CHRVTR55M31F949G, del Foro di Firenze, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. **GOLINI FILIPPO**, C.F.GLNFPP68H30I726Z, in **PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 3 53100 SIENA** , come da mandato a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

contro

CONTRADA DELLA TARTUCA (C.F. 80000710527), con sede in Siena, Via Tommaso Pendola n. 21, in persona del Priore e legale rappresentante , sig. Paolo Bennati, autorizzato con delibera dell'Assemblea generale della Contrada del 09.11.2017, con il patrocinio dell'Avv. Prof. **NOTARI ALESSANDRO**, C.F. NTRLSN48T23I726J, dell'Avv. Prof. **COMPORTI MARCO** , C.F.CMPMRC32H22I726N, e dell'Avv. **LEPRI ALESSANDRO**, C.F. LPRLSN56R29I726Z, elettivamente domiciliata in Siena, VIA **MONTANINI 132** , presso il difensore Avv. Prof. **NOTARI ALESSANDRO**, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta



CONVENUTA

CONCLUSIONI : come da verbale di udienza del 3 ottobre 2018 e atti difensivi

Per parte attrice :

“voglia il Tribunale Civile di Siena, contrariis reiectis, - previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse di cui alla memoria ex art. 183, c. VI, n. 2 ed in particolare previa ammissione (nella denegata ipotesi che la collocazione dell’“Arco delle Monache di Castelvecchio”, cui fa riferimento il Bando di Violante di Baviera per individuare il confine tra Chiocciola e Tartuca sia ritenuta contestata e la documentazione in atti non sia considerata sufficiente a dimostrarne la collocazione nella attuale via Tommaso Pendola, all’altezza del numero civico 62) di consulenza tecnica d’ufficio onde verificare l’esatta collocazione, nella zona in discussione, del confine tra la Contrada della Chiocciola e quella della Tartuca, alla luce del Bando di Violante di Baviera; - accertare e dichiarare che il confine tra la Contrada della Chiocciola e la Contrada della Tartuca, in base al Bando della Principessa Violante Beatrice di Baviera del 13 settembre 1729, si colloca, là dove era posto l’Arco del Convento di Castelvecchio, ovvero, facendo riferimento all’attuale stato dei luoghi, su via Tommaso Pendola all’altezza dell’odierno numero civico 62; - previa, ove occorrendo, declaratoria della insussistenza e/o della invalidità e/o della irrilevanza di un ipotetico accordo tra la Contrada della Chiocciola e la Contrada della Tartuca volto a “spostare” il predetto confine rispetto a quanto previsto dal Bando richiamato; - condannare la Contrada della Tartuca a rimuovere le mattonelle recanti il proprio simbolo che, conseguentemente, risultino situate entro i confini del territorio della Contrada della Chiocciola; - con ogni conseguenza di ragione e di legge e vittoria delle spese di giudizio”;

Per parte convenuta : *“ Piaccia al Tribunale ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare processuale dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ex art. 134, lett. D codice del processo amministrativo (D. lgs 20.03.2010 n. 104); in via preliminare di merito dichiarare l’usucapione ex art. 1158 c.c. della zona territoriale in contestazione da parte della Contrada della Tartuca per possesso immemorabile decorrente da circa la metà del 1800; Comunque ,dichiarare inammissibile e improponibile e prescritta ogni domanda attrice , oppure rigettarla perché infondata in fatto e diritto e non provata. Con vittoria di spese e onorari”.*

FATTO E DIRITTO

Ante omnia, il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi; che tale canone è stato ulteriormente sottolineato, per il processo civile telematico, dalla recente disposizione dell’art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all’art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n.



179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.

Ciò premesso, in estrema sintesi, con atto di citazione ritualmente notificato, la Contrada della Chiocciola ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Contrada della Tartuca, deducendo e lamentando l'erronea collocazione degli stemmi identificativi della convenuta in territorio della Contrada della Chiocciola, con conseguente illegittimo “sconfinamento”, in violazione delle prescrizioni del Bando della Principessa Violante di Baviera del 13 settembre 1729. Ha, pertanto, rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.

Radicato il contraddittorio, la Contrada della Tartuca ha sollevato eccezioni in rito, variamente argomentate, e contestato, in merito, ogni avversa pretesa.

La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussioni testimoniali.

All'udienza del 3 ottobre 2018, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il giudice ha riservato decisione, alla scadenza dei termini concessi per lo svolgimento di difese conclusionali ex art. 190 c.p.c.

L'ordine logico delle questioni poste al vaglio del giudicante impone, in *limine litis*, l'esame della questione del difetto di giurisdizione, sollevata preliminarmente ed in rito dalla convenuta Contrada della Tartuca.

L'eccezione viene sostenuta argomentando con la natura di enti pubblici territoriali da riconoscersi alle Contrade Senesi, così che esse sarebbero assimilabili, ex art. 114 Cost., all'ampia categoria degli enti locali, conseguendone, dunque, l'attrazione delle controversie tra le stesse all'alveo dell'art. 134, comma 1, lett. d) del codice del processo amministrativo che prevede che “1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto: ... d) le contestazioni *sui confini degli enti territoriali*”).

Nessun fondamento, peraltro, può riconoscersi a tali argomentazioni, conseguendone l'affermazione di giurisdizione del giudice ordinario nella presente controversia.

Invero, che le Contrade siano da riconoscere come enti associativi con personalità giuridiche non può seriamente essere posto in dubbio.

Con il Bando del 7 gennaio 1729, la Principessa Violante Beatrice di Baviera, Gran Principessa della Toscana e Governatrice di Siena, delimitò il territorio delle diciassette contrade con una precisa confinazione. Tale bando, certamente, costituisce in sé il titolo di riconoscimento moderno della personalità delle contrade esistenti, sulla cui capacità giuridica, del resto, non possono esistere dubbi, posto che esse sono portatrici di interessi super individuali che, per ragioni di nascita, dimora, sangue e affezione, uniscono una collettività di soggetti che si riconoscono e sono riconosciuti, rispetto ad una più ampia comunità, quali appartenenti a distinte organizzazioni di *cives*, le quali, nel rispetto di tradizioni antichissime e millenarie, non solo si misurano nella *tenzone* paliesca ma svolgono, altresì, intensa attività associativa, partecipando a manifestazioni preparatorie e complementari, ripartendosi in organismi rappresentativi e dalle molteplici finalità, sulla



base di Statuti che ne regolano la vita e ne disciplinano i tempi, e rinnovando, sulla base di principi scritti e di regole tramandate, molteplici aspetti di una cultura sociale risalente nel tempo.

Con l'Unificazione d'Italia sono , poi, divenuti soggetti del nuovo ordinamento tutti quelli già esistenti negli Stati preunitari: fra questi le Contrade di Siena che hanno continuato a svolgere, senza soluzione di continuità , le proprie funzioni di interesse generale, nell'ambito del Comune di Siena.

Successivamente, anche quando il nuovo codice civile del 1942 ha richiesto il provvedimento di riconoscimento con natura costitutiva, le Contrade hanno conservato la loro caratteristica di enti morali di antico diritto, dal momento che, come affermato dalla giurisprudenza, occorre fare riferimento alla legislazione del tempo, che, antecedentemente, non richiedeva il requisito del riconoscimento per l'acquisto della personalità giuridica.

Nell'attuale ordinamento, pertanto, i giuristi non hanno avuto dubbi nel ritenere che le contrade di Siena debbano essere considerate quali persone giuridiche di antico diritto (Cantucci, «*La natura giuridica della Contrada*», in *Miscellanea di studi in memoria di Giovanni Cecchini*, II, Siena, 1964, pagine 82 e seguenti, e in *Scritti giuridici*, Milano, 1982, pagine 452 e seguenti; Comporti, «*La tutela degli stemmi, degli emblemi, dei colori delle Contrade di Siena*», Relazione al 1° incontro-dibattito Contrade e territorio, Atti del Convegno, Siena, 1980, pagine 36 e seguenti, e in *Studi senesi*, 1982, pagine 298 e seguenti; Ponticelli, «*Postulati tecnici della qualificazione delle contrade senesi come persone giuridiche pubbliche*», in *Studi senesi*, 1988, pagine 222 e seguenti) e hanno difeso la natura pubblicistica di tale personalità, stante le finalità di pubblico interesse perseguite senza scopo di lucro e i controlli penetranti da parte dall'amministrazione comunale stabiliti nel regolamento del Palio.

La tesi della personalità giuridica delle contrade, emergente già dal regolamento del Palio (articolo 9) e dall'articolo 3 della legge 9 marzo 1976, n. 75, di proroga della legge speciale per Siena, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che, con le sentenze n. 13829 del 2001, n. 2414 del 2003 e n. 2542 del 2003, ha rigettato i ricorsi proposti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato nelle controversie in atto, rispettivamente, con le contrade della Civetta, della Tartuca e della Torre, partendo dalla qualificazione delle storiche contrade di Siena come persone giuridiche pubbliche di antico diritto e traendo le relative conseguenze in ordine alla disciplina tributaria applicabile alle singole questioni.

Nelle suddette e ben note sentenze della Corte di Cassazione è stato, in sostanza, esteso alle Contrade di Siena il principio secondo il quale gli Enti che godevano di personalità giuridica in base agli antichi ordinamenti , la conservano , a tutti gli effetti, anche nell'ordinamento oggi vigente. Ed è anche noto che la Suprema Corte faccia risalire al Bando della Principessa Violante Beatrice di Baviera del 7 gennaio 1729 il “ documento pubblico” che riconosce le Contrade come entità giuridiche autonome.

Peraltro, tutto ciò non può spingersi sino al punto di ravvisare nelle Contrade Senesi una deroga al principio della tendenziale unicità della giurisdizione statale ex art. 102



Costituzione Repubblicana , costituente connotato fondamentale dello Stato di Diritto , più volte e a forza ribadito dalla Consulta (Corte Costituzionale sentenza n.204 del 2004, punto 3 della motivazione; Corte Costituzionale sentenza n. 71 del 1995, punto 4 della motivazione).

Ancora, gli enti pubblici territoriali sono individuati dall'art. 114 della Costituzione, che - come noto- prevede che *“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”*.

A tanto, ad ogni buon conto, si aggiunga come il contenzioso per cui è oggi processo non involge provvedimenti amministrativi lesivi, bensì meri comportamenti materiali - contestati - ad opera di coloro che rivestivano, all'epoca dei fatti di causa, il ruolo di Priori, sui quali ha in ogni caso giurisdizione il Giudice Ordinario. Al proposito, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che necessariamente sussiste la giurisdizione ordinaria sui meri comportamenti della pubblica Amministrazione, ovvero su quei comportamenti posti in essere - come nella specie - in assenza dell'esercizio di un potere amministrativo (oltre che sui provvedimenti viziati per carenza di potere in astratto). In ciò, come è noto, si inquadra la declaratoria di incostituzionalità, per contrasto con l'art. 103 della Costituzione, dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. 80/1998, come sostituito dall'art. 7 lett. b) l. 205/00, in materia di edilizia ed urbanistica, nonché quella di incostituzionalità dell'art. 53, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 325, in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nella parte in cui devolvevano alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo anche i comportamenti della P.A. e dei soggetti ad esse equiparati non riconducibili, nemmeno mediamente, all'esercizio di un pubblico potere.

Passando al merito, occorre qualificare la domanda attorea. Ed infatti, al di là del *nomen iuris* adottato dalla parte nell'atto introduttivo, compete, in ogni caso, al giudice interpretare e qualificare la domanda, in ciò attenendosi esclusivamente alle allegazioni in fatto ed alle ragioni della pretesa, con il solo limite di non alterare il “petitum” e la “causa petendi”.

Dunque, a tal scopo, va evidenziato , in primo luogo, che la disciplina di riferimento delle diciassette Contrade di Siena, quanto al loro numero e ai loro confini, è contenuta nel “Bando” della Principessa Violante di Baviera del 13 settembre 1729; in secondo luogo, pacificamente , il Bando ha natura normativa ed è ,a tutt'oggi, vigente nel nostro ordinamento, in quanto richiamato anche dallo Statuto del Comune di Siena (art. 6), recepito nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano dalla legge di unificazione amministrativa del 1865, e cioè dall'art. 252 della L. 20.3.1865 n. 2248 All. A .

Ciò premesso, chiaramente e per quanto si evidenzierà infra, l'odierna attrice lamenta una violazione normativa, invocando il ripristino dello *status quo ante* , nel rispetto delle previsioni del citato Bando.

Invero, in seno all'atto di citazione l'attrice deduce *“ la vicenda de qua trae origine dall'erronea collocazione delle “mattonelle” della Contrada della Tartuca a segnare quello che, correttamente interpretando il Bando di Violante di Baviera, non è il confine di questa Contrada; situazione di fatto che ha determinato lo “sconfinamento”*; ancora, in seno alla memoria n.1 ex art. 183 VI co. c.p.c., l'attrice deduce *“non è il Comune che ha*



violato il Bando di Violante di Baviera (tant'è che non v'è alcun provvedimento comunale che abbia, in ipotesi, recepito in maniera "sbagliata" il contenuto di tale Bando), ma è la Contrada della Tartuca che di fatto, apponendo materialmente le proprie "mattonelle" non sul confine ma dentro il territorio della Contrada della Chiocciola, ha "sconfinato", violando le prescrizioni del Bando". Infine, nel precisare la domanda, l'attrice conclude "In definitiva, in questa sede la Contrada della Chiocciola invoca la violazione, da parte della Tartuca, di una prescrizione normativa che è contenuta nel Bando di Violante di Baviera del 1729 (atto normativo "recepito" nell'ordinamento moderno tramite - lo si ripete - l'art. 252 della L. 20.3.1865 n. 2248 All. A), nonché - correlativamente- il suo diritto a vedere rispettata tale medesima prescrizione normativa" (c.f.r. pag. 16 memoria ex art. 183 VI co. n.1 , c.p.c.).

L'ulteriore precisazione , svolta sempre in sede di memoria n.1 ex art. 183 VI co. c.p.c. , secondo cui " *L'azione esercitata dalla Contrada della Chiocciola è, quindi, in definitiva, un'azione di accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuta la porzione di territorio che il "regolamento" sui confini delle Contrade vigente sin dal 1729 (ovvero: il Bando di Violante di Baviera) le ha attribuito*" appare , invece, superata dalle difese svolte dalla Contrada avversaria, laddove non si contesta che, effettivamente, il confine con la Contrada della Tartuca si colloca là dove era posto l'Arco del Convento di Castelvecchio, overosia, facendo riferimento all'attuale stato dei luoghi, su via Tommaso Pendola all'altezza dell'odierno numero civico 62, per come definito dal Bando del 1729, bensì si assume la "legittimità" dell'intervenuta modifica di tale confine alla luce dell' accordi intervenuti tra gli allora Priori delle Contrade.

Orbene, proprio interpretando e rintracciando la *ratio* dell'atto normativo fondamentale, è possibile ritenere che le Contrade non siano titolari di una concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune, nè l'assegnazione dei territori operata dal Bando di Violante di Baviera può essere considerata alla stregua di una distribuzione formale di parti del territorio comunale, ed in tal senso depone il fatto , pacifico, che nell'ambito del territorio di ciascuna Contrada sono ricompresi edifici pubblici e privati, strade, piazze e tratti della cinta muraria medievale, che, in assenza di qualsivoglia provvedimento regolamentare e/o amministrativo, non si può ritenere che siano stati rimessi dall'Autorità pubblica nella esclusiva disponibilità delle Contrade. Piuttosto, lo scopo per il quale il Bando di Violante di Baviera è stato emanato è proprio quello di "cristallizzare" in maniera definitiva, oltre che il numero delle Contrade, la ripartizione territoriale del centro storico, al fine di evitare l'insorgere di controversie tra le stesse ovvero la nascita di nuove Contrade.

Se così è, la domanda attorea, come precisata in seno alla memoria n.1 " *... in questa sede la Contrada della Chiocciola invoca la violazione, da parte della Tartuca, di una prescrizione normativa che è contenuta nel Bando di Violante di Baviera del 1729 (atto normativo "recepito" nell'ordinamento moderno tramite - lo si ripete - l'art. 252 della L. 20.3.1865 n. 2248 All. A), nonché - correlativamente- il suo diritto a vedere rispettata tale medesima prescrizione normativa*", è infondata alla luce dei molteplici argomenti che seguono.



Anzitutto, la previsione normativo/regolamentare invocata non pare dettata per fini di tutela dell'interesse pubblico generale, ovvero alla stregua di un regolamento urbanistico /edilizio o di un piano regolatore. E così, inoltre, in mancanza di un espresso divieto non può escludersi la validità e liceità di una convenzione fra privati in deroga, come avvenuto nel caso di specie (e come infra si chiarirà).

Volendo introdurre un parallelismo con fattispecie analoghe disciplinate dal codice civile, il richiamo è alla disciplina delle distanze, ove viene pacificamente riconosciuta natura dispositiva alle norme contenute nel codice civile e, in particolare, alla disposizione che impone fra i fabbricati una distanza minima non inferiore a tre metri, ex art. 873 c.c., poiché hanno lo scopo di tutelare interessi prevalentemente privatistici (c.f.r Cass. 31.5.06, n. 12966, *GCM*, 2006, 7-8 "le norme sulle distanze di cui all'art. 873 c.c., dettate a tutela di reciproci diritti soggettivi dei singoli e miranti unicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose, sono derogabili mediante convenzione tra privati. Le norme degli strumenti urbanistici locali che impongono di mantenere le distanze fra fabbricati o di questi dai confini non sono invece derogabili, perché dirette, più che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali, pubblici in materia urbanistica e come tali inderogabili, con la conseguente invalidità delle convenzioni in contrasto con dette norme, anche tra i proprietari di fondi confinanti che le hanno pattuite").

D'altra parte, la derogabilità pattizia di una disposizione di legge può essere desunta - pur in mancanza dell'espressa attribuzione, in capo ai contraenti, del potere di autoregolazione - anche dal contesto sistematico entro cui la stessa opera. In tal senso, si comprende come l'indagine sulla imperatività di una norma debba concentrarsi sulla verifica del suo fondamento , della sua ratio , e, sulla base di tale analisi (incentrata sulla natura dell'interesse sotteso alla disposizione), escludere o dichiarare la nullità del contratto ad essa contrario.

Nel caso di specie, individuata la ratio della disposizione del Bando del 1729 come sopra evidenziata, nonché l'interesse ad essa sotteso, nulla autorizza a ravvisare una imperatività e inderogabilità. E, conseguentemente, l'accordo intervenuto tra le Contrade in alcun modo potrà soggiacere alle sanzioni civilistiche della nullità.

Analizzando specialmente tale accordo, l'istruttoria svolta nel corso del giudizio, unitamente alla copiosa produzione documentale e fotografica , attesta come, a seguito di trattative intercorse tra i Priori delle Contrade Tartuca e Chiocciola, nell'anno 1987, si concordarono ed eseguirono, alla presenza dei Vicari e di altri contradaioli, le operazioni di muratura delle mattonelle con lo stemma della tartaruga, alla fine di via Tommaso Pendola, sia sul lato sinistro sia sul lato destro, e successivamente con la collocazione dei ferri porta-bandiere. Attesta, altresì, che, nel corso del tempo , vi fu manifestazione tacita di volontà da parte delle due Contrade, diretta a mantenere continuativamente quel certo stato dei luoghi (c.f.r. escussione testi Messina Vito; Saragosa Antonio - verbale di udienza del 9 luglio 2018)Ciò emerge, tra l'altro, dall' assenza di reale ed effettiva contestazione al riguardo (antecedentemente all'odierno giudizio) da parte della Contrada della Chiocciola: invero i documenti rappresentati dal giornalino



“Affogasanti”, “Il Giornale di S. Marco” della Contrada della Chiocciola del Natale 1972, ove viene riprodotta la planimetria dei confini delle contrade e ove è visibile che il confine della Contrada della Tartuca è apposto alla fine di via Tommaso Pendola (dove poi furono murate le reciproche mattonelle di confine), nonché l’“Affogasanti” del 19 dicembre 1987, ove appare un articolo in cui è riportato in modo favorevole l’(allora recente) evento della muratura delle mattonelle, costituiscono certamente indizi forniti di univocità e precisione nel senso sopra interpretato.

Su tale punto, l’attrice non è riuscita a fornire prova contraria.

D’altro canto, non può porsi in dubbio – come per altro verso sostiene l’attrice – la legittimazione a procedere in tal senso in capo ai Priori dell’epoca, cui devono essere riconosciuti i più ampi poteri rappresentativi della collettività di contrada, nonché certamente rilevanza esterna dei comportamenti. Appare in contrasto con le tradizioni e, specialmente, con gli Statuti sostenere che “il Priore della Chiocciola dell’epoca, “avrebbe agito a titolo esclusivamente personale, non esistendo agli atti della Contrada della Chiocciola alcuna delibera che lo autorizzasse ad operare in tal senso, né alcuna delibera di ratifica del suo operato”.

Infine, ulteriore argomento da porre a base dell’infondatezza della domanda attorea va rinvenuto nell’eccezione di prescrizione, l’unica validamente sostenibile, e sostenuta, da parte della Contrada della Tartuca. Se, infatti, deve certamente evidenziarsi l’erroneità del richiamo alla consuetudine invocata dalla Contrada convenuta, venendo in rilievo, nel caso di specie, una chiara ed evidente antinomia con lo *ius scriptum* (il Bando del 1729), da risolversi, alla luce del principio gerarchico *lex superior derogat legi inferiori*, in applicazione dell’art. 8 delle Preleggi; se, ancora, neppure coglie nel segno l’invocata usucapione, non potendosi seriamente porre in dubbio che una strada di proprietà pubblica sia *bene extra commercium*, ragionamento diverso corre per l’eccezione di prescrizione.

L’azione proposta, infatti, ben potrebbe essere ricondotta nell’alveo della norma di cui all’art. 1145, commi 2 e 3, c.c., che statuisce che è esperibile tra privati (*mutatis mutandis*, tra associazioni di privati) l’azione di spoglio o di manutenzione nel possesso di beni demaniali, sia che appartengano allo Stato, che a Province o Comuni, ovvero si tratti di fondo rientrante nel demanio comunale gravato da uso civico, quando su tali beni siano stati compiuti atti di godimento analoghi a quelli eventualmente esercitati su cose di pertinenza esclusiva, non rilevando, in senso contrario, il fatto che tale godimento sia stato esercitato in mancanza di un qualsiasi atto di concessione legittimante una particolare forma di utilizzazione (principio confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 15.06.2012, n. 9873).

In tale ambito, è però sempre necessario che ricorrano in concreto gli estremi soggettivi, oggettivi e temporali, previsti in via generale dagli artt. 1168 e 1170 c.c. (*Cassazione civile sez. II 24 giugno 2009 n. 14791*).

Orbene, ricordando i principi generali a presidio della tutela possessoria invocata, è noto che l’azione di spoglio o di reintegrazione (art. 1168 c.c.) riguarda il caso in cui il possessore sia stato privato (spogliato) in modo violento o clandestino di qualunque tipo



di bene, mobile o immobile; ciò significa che al possessore deve essere stato sottratto, contro la propria volontà (in ciò consiste la violenza, che non deve necessariamente concretarsi in atti materialmente violenti, basta la contraria volontà del possessore) o clandestinamente (senza che il possessore ne fosse a conoscenza), il bene posseduto.

Sarà, peraltro, necessaria la tempestività, proponendo l'azione entro un anno dalla privazione, se violenta, o dalla sua scoperta, se avvenuta clandestinamente.

L'azione di manutenzione (art. 1170 c.c.), diversamente dall'azione di spoglio, che riguarda solo alcuni casi di possesso, e più precisamente di quello dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle universalità di mobili, può essere fatta valere quando vi sia una molestia o turbativa del possesso: non si tratta quindi di privazione della cosa, ma di attività che altri esegua sulla cosa e che, pur non privando il possessore della stessa, rechina disturbo diminuendo o rendendo più difficile l'esercizio del possesso.

Anche in tal caso l'azione a tutela soggiace al medesimo limite temporale.

Ciò posto, nel caso che occupa, nessuna prova è stata offerta in punto di requisiti soggettivi ed oggettivi: non è emerso uno spoglio violento o clandestino; non è emerso alcun animus *spoliandi* o *turbandi*. Nessun elemento eventualmente attestante un diniego è stato allegato e provato dall'attrice.

Al contrario, come già evidenziato, v'è prova che l'ultimo tratto della Via Tommaso Pendola sia utilizzato dalla Contrada della Tartuca, con il consenso rinnovato nel tempo dalla Contrada della Chiocciola, da diversi decenni per i propri fini di contrada (festeggiamenti annuali, festeggiamenti delle vittorie, luogo di esercitazione di alfieri e tamburini, ecc.).

In ogni caso, se anche volesse sostenersi, una lesione al possesso della Contrada attrice, proprio le emergenze istruttorie darebbero conto della tardività dell'azione proposta. Non pare superfluo richiamare all'uopo l'orientamento della Cass. Civ., sez. II, 24 aprile 1992 n°4939, che risulta nella sua astratta enunciazione pacifico nella giurisprudenza di legittimità anteriore (vedi Cass., sentt. n°1735 del 6 maggio 1977, n°719 del 2 febbraio 1979, n°282 del 16 gennaio 1987, nonché Cass., sez.II, sent. n°7865 del 4 agosto 1990, secondo cui "l'anno utile per l'esperimento dell'azione possessoria, nel caso di turbativa o di spoglio posto in essere con più atti, decorre dal primo di essi quando quelli successivi siano tutti strettamente collegati e connessi, in modo tale da costituire prosecuzione e progressione della stessa attività; quando invece ogni atto presenta caratteristiche sue proprie e si presta per la sua concludenza ad essere isolatamente considerato, il termine suddetto decorre dall'ultimo atto") e posteriore (Cass., sez.II, sent. n°7751 del 15 luglio 1995: "l'anno utile per l'esperimento delle azioni possessorie, nel caso di turbativa o di molestia posti in essere con più atti, decorre dal primo atto solo quando i successivi siano legati tra loro da un nesso di inscindibile dipendenza, sì da configurare la progressiva estrinsecazione di un'unica molestia o di un unico spoglio, e non quando si tratti, invece, di atti autonomi, ciascuno costituente una distinta turbativa o uno spoglio a sé stante"; Cass., sez.II, sent. n°12173 del 12 agosto 2002: "nel caso di spoglio posto in essere con più atti, il termine di un anno per l'esercizio delle azioni possessorie decorre dal primo



atto quando quelli successivi risultino obiettivamente legati al primo, in dipendenza dei caratteri intrinseci e specifici degli atti stessi, così da profilarsi come progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno dello stesso iter esecutivo o come manifestazione di una stessa ed unica situazione lesiva dell'altrui possesso secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito"). Ancora, si richiama all'attenzione l'ordinanza della Cassazione Civ. Sez. VI 2 17/8/2017 n. 20134 che recita testualmente: “ *qualora alla turbativa del possesso concorra una pluralità di atti, il “dies a quo”, dal quale decorre il termine annuale per proporre detta azione possessoria, va individuato in quello in cui è percepibile, da parte del soggetto passivo, che un singolo atto costituisca parte di una pluralità di atti intesa a realizzare una lesione possessoria*”.

La valutazione in fatto, se il caso *de quo* si presti o meno ad una considerazione unitaria, non può che avere una risposta positiva. Il criterio da considerare è chiaramente di tipo funzionale, dovendo accertarsi se i singoli atti e comportamenti oggi censurati, anche ove oggettivamente autonomi, realizzino la medesima asserita aggressione dell'altrui possesso e quindi debbano considerarsi elementi di una stessa serie causale, frutto di un'unica idea esecutiva; se essi, in definitiva, siano riconducibili ad un'unitaria condotta di spoglio o molestia, pur se frazionata in reiterati episodi.

Così correttamente intesi i termini della questione, la risposta positiva nella specie s'impone, poiché i reiterati episodi di ipotetica aggressione all'altrui possesso, risultano fra loro del tutto identici sia sul piano soggettivo - siccome posti in essere sempre e solo dall'odierna convenuta - sia sul piano oggettivo - essendo tutti consistiti nel medesimo comportamento, e quindi vanno unitariamente considerati, quali estrinsecazioni di unico iter esecutivo e manifestazioni di unica situazione lesiva dell'altrui possesso, ai fini del computo del termine suddetto.

Alla luce delle argomentazioni svolte, in conclusione, la domanda attorea appare infondata e, come tale, deve essere integralmente rigettata, con conseguente rigetto e/o assorbimento di ogni altra questione.

Infine, quanto al governo delle spese di lite, la singolarità della domanda attrice e delle questioni giuridiche sollevate dalle parti, costituiscono motivi seri ed eccezionali che ne giustificano l'integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

- rigetta la domanda avanzata dalla CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA nei confronti della CONTRADA DELLA TARTUCA;
- compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Siena, il giorno 11 gennaio 2019

Il Giudice
Dr.ssa Silvia I.M.Reitano





